

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
(Provincia di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 46

Categoria IV Classe --

---

---

**OGGETTO: Approvazione zonizzazione farmacie a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, come modificato dalla legge di conversione del 24 marzo 2012, n. 27 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».**

---

---

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di **aprile** alle ore **12,30** nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Alessandro Grimaldi</b> – SINDACO	X		4. <b>Antonio Chiacchio</b>	X	
2. <b>Carmine D'Aponte</b>	X		5. <b>Maria Assunta Aveta</b>		X
3. <b>Aldo Chiacchio</b>	X				

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco dott. **ALESSANDRO GRIMALDI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Vicesegretario comunale dott. **DOMENICO CRISTIANO**:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

## PROPOSTA DELIBERATIVA PER LA GIUNTA COMUNALE

PROPONENTE: GIUNTA COMUNALE

Approvazione zonizzazione farmacie a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 come modificato dalla legge di conversione del 24 marzo 2012 n. 27 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività».

### *Premesso:*

*che* con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/1993 veniva approvata la Pianta Organica delle farmacie sul territorio comunale in virtù delle leggi 02/04/1968 n. 475 e 08/11/1991 n. 362 ed in ottemperanza al D.P.G.R. n. 4569 del 29/03/1999, avente ad oggetto la realizzazione programmata della revisione della pianta organica delle farmacie relative all'anno 1998, per tutti i comuni della Campania;

*che* in tale delibera il territorio comunale veniva suddiviso in 5 (cinque) Zone Territoriali con i relativi confini così come riportato nella planimetria allegata al suindicato atto deliberativo;

### *Tenuto conto che*

il Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" il quale all'art. 11 prevede, al fine di potenziare il servizio di distribuzione farmaceutica e l'accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci:

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia **ogni 3.300 abitanti**. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia, a una distanza inferiore a 1.500 metri;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. -

1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire

*l'accessibilità' del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.*

*2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune e' sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.*

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**Ravvisato** che il Comune di Grumo Nevano aveva una popolazione residente al 31.12.2010 pari a 18.269 abitanti;

**Visto** che sul territorio sono presenti n. 5 Farmacie di seguito indicate:

**Farmacia MANFELLOTTO VITTORIA**, Via V. CIMMINO, 38/40, MNFVTR42S63F839Y

**Farmacia MORRA ERNESTO**, Via T. SPENA, 2, MRRRST58L14F839S

**Farmacia CRISPINO ALFONSO**, Via ROMA, 27, CRSLNS43E22D790L

**Farmacia LISANTI FRANCESCO**, Via P. DI PIEMONTE, 32/34/36, LSNFNC40H18G902R

**Farmacia EBRAICO ANNA**, Via DUCA D'AOSTA CIV. 56, BRCNNA52P45A512F

**Visto** che in base al nuovo criterio di abitanti introdotto nel Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività" come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, il Comune di Grumo Nevano può programmare l'istituzione di una nuova farmacia sulla base dei criteri ivi indicati;

**Visto** che l'individuazione della nuova sede farmaceutica ha tenuto conto dell'equa distribuzione delle farmacie esistenti nel territorio;

**Vista** altresì che in data 04.06.2010 questa amministrazione adottava atto deliberativo ad oggetto: «D. Lgs 285/1992. Perimetrazione centro abitato: Adeguamento ed aggiornamento» per sopperire alla sopraggiunta espansione del Centro abitato urbano;

**Letta** la nota della Giunta Regionale della Campania, Settore Farmaceutico n. 246745 del 29.3.2012, assunta al protocollo generale in data 17/04/2012 prot. 5472 con la quale ha programmato e dato avvio al procedimento di revisione della Pianta Organica delle Farmacie esistenti nei Comuni della Regione Campania per l'anno 2012 a seguito della novellata normativa introdotta nell'ordinamento all'inizio del corrente anno;

Letta la circolare del Ministero della salute del 21.03.2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie: "la norma approvata in sede di conversione del Decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l'Azienda Sanitaria locale e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti)".

**Considerato** che è da ritenersi eliminata la pianta organica e il rigido perimetro delle zone esistenti predisposte secondo la normativa precedente, potendo il Comune individuare, sentita l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, le zone nelle quali istituire le nuove farmacie tenendo conto: di un'equa distribuzione anche per le zone scarsamente abitate e della distanza da ogni farmacia esistente di 200 metri, giusto quanto indicato nella circolare del Ministero della Salute del 21/03/2012 che chiarisce quanto segue circa l'identificazione delle zone nelle quali collocare le

nuove farmacie: “la norma approvata in sede di conversione del decreto-legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, senti l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo solo assicurare un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. L'individuazione delle zone può quindi avvenire anche in forma assai semplificata (ad esempio indicando una determinata via e le strade adiacenti)”.

**Considerato** altresì che al 31.01.2012 la situazione demografica risulta sostanzialmente immutata (18.248);

**Letta** la relazione prot. n° 5687 del 19.04.2012 redatta dai responsabili del SUAP e dell'UTC, all'uopo incaricati, circa il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, in vista delle nuove disposizioni normative;

**Ritenuto** di voler soddisfare gli obiettivi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle e la competitività” come modificato dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012 con particolare riferimento alla dislocazione della nuova farmacia in aree periferiche e più precisamente:

- nell'area territoriale posta a Sud della città fino ai confini del Comune di Arzano e Casandrino;
- nell'area territoriale posta a Nord della città fino ai confini del Comune di Frattamaggiore e Sant'Arpino;

**Visto** che le aree territoriali nelle quali l'Amministrazione Comunale propone l'individuazione sono facilmente identificate quali aree scarsamente abitate;

**Dato atto** che a seguito dell'individuazione della nuova sede farmaceutica effettuata sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1 del decreto legge citato, l'Amministrazione Comunale dovrà inviare i relativi dati regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto perché attivi le procedure di sua competenza;

**Dato atto** che l'Amministrazione comunale ha consultato l'Ordine provinciale dei farmacisti mediante comunicazione di posta elettronica rif. [EEFDE986-3A5F-EF9B-CCB0-C3A6464B4EA3@telecompost.it](mailto:EEFDE986-3A5F-EF9B-CCB0-C3A6464B4EA3@telecompost.it) e l'ASL competente mediante comunicazione di posta elettronica rif. [923E8E95-9CBF-D048-D3F2-48D0EB39CE2E@telecompost.it](mailto:923E8E95-9CBF-D048-D3F2-48D0EB39CE2E@telecompost.it) con indizione di Conferenza dei Servizi in data 20/04/2012 (prot. 5211 dell'11/04/2012), giusto verbale redatto in data 20.04.2012 prot. n° 5810 che si allega alla presente per formarne parte integrante;

**Ritenuto** doversi provvedere in merito

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) **Di individuare** quale zone ove proporre una nuova sede farmaceutica tale da garantire l'accessibilità e la fruizione del servizio farmaceutico a quei cittadini residenti in quelle aree con ridotta densità abitativa: le seguenti:

Aree territoriali poste a confine con i comuni di Frattamaggiore – Arzano - Casandrino e Sant'Arpino.


- 2) **Di approvare** l'allegata relazione prot. n° 5687 del 19.04.2012 redatta dai responsabili del SUAP e dell'UTC, all'uopo incaricati, circa il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, in vista delle nuove disposizioni normative, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **Dare mandato** all'ufficio S.U.A.P. di provvedere affinché il presente atto sia opportunamente trasmesso alla Regione Campania – Settore Farmaceutico – per i seguiti di competenza.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Addi

*23/04/12*

IL CAPO SETTORE ISTRUTTORE  
dott. Carlo Crillo



Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to dott. **Alessandro Grimaldi**

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Domenico Cristiano**

PER COPIA CONFORME: 24/04/2012

IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Domenico Cristiano

Il sottoscritto Vicesegretario comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/04/2012.

viene comunicata con lettera prot. n. 5.900 in data 24/04/2012 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2012

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. **Domenico Cristiano**